



Bonesi & Partners Stp Srl

Dott. Anna Maria Bonesi

Come funziona il rientro dei cervelli? Guida per il 2026

Sono sempre più gli italiani che decidono di ritornare in Italia e ivi trasferirsi, in parte incentivati dalla possibilità di applicare il **regime dei lavoratori impatriati**, meglio conosciuto come “*rientro dei cervelli*”.

Dopo aver assistito decine di persone residenti all'estero, ho ritenuto opportuno approfondire questo regime agevolativo che prevede una riduzione della base imponibile **tra il 50 e il 60%**, creando questa mini-guida.

In Italia esistono tre regimi agevolativi per il rientro di cittadini e lavoratori residenti all'estero:

- Regime dei lavoratori impatriati
- Regime dei Docenti e Ricercatori
- Regime dei “*neo residenti*”

In questo articolo analizzerò il funzionamento del regime impatriati (primo regime) essendo quello che più spesso viene utilizzato.

Vedremo chi sono i soggetti che possono usufruire del rientro dei cervelli e quindi chi ha diritto alla defiscalizzazione

In questo articolo:

1. *Le agevolazioni*
2. *Come funziona il regime rimpatriati*
3. *Chi può usufruire del rientro dei cervelli?*
4. *Rientro dei cervelli 2026: cosa è cambiato.*
5. *In che misura viene tassato il reddito degli impatriati?*
6. *Come perdere la residenza fiscale italiana?*
7. *Quanto dura l'agevolazione per gli impatriati? E Come posso prolungarla?*
8. *Posso applicare il regime impatriati anche senza laurea? Aggiornamento di marzo 2025*
9. *Cosa fare quando si rientra in Italia dall'estero?*
10. *Come richiedere il bonus impatriati?*
11. *In che misura viene tassato il reddito degli impatriati?*
12. *Risposte Agenzia delle Entrate in tema di utilizzo delle agevolazioni da soggetti esteri non cittadini italiani*
13. *Conclusioni*



Bonesi & Partners Stp Srl

Dott. Anna Maria Bonesi

Le Agevolazioni

Ad oggi esistono **tre regimi** che agevolano il rientro in Italia di soggetti che non sono stati residenti nel nostro paese per un determinato periodo di tempo.

Prevedono una riduzione delle imposte dovute, calcolate in differenti modalità a seconda del regime.

I regimi a disposizione:

- **Regime dei lavoratori impatriati:** il regime è destinato a lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Prevede per cinque anni una detassazione al 50% o al 60% (nel rispetto di date condizioni) del reddito prodotto in Italia entro il limite massimo di un reddito agevolabile di 600.000 euro.
- **Regime Docenti e Ricercatori:** è rivolto a docenti e ricercatori che hanno svolto attività all'estero e prevede un'esenzione dall'IRPEF del 90% sui redditi derivanti dall'attività di docenza o ricerca;
- **Regime dei "neo residenti"** denominato anche "dei paperoni": questo regime è destinato a persone fisiche con una grande capacità contributiva (leggasi elevato reddito e/o patrimonio estero). Consente di applicare un'imposta forfettaria pari a 200.000 euro sui redditi prodotti all'estero. Successivamente al pagamento di questa imposta, tutti i redditi esteri non scontano imposizione in Italia. La durata è pari a 15 anni e può essere estesa ai familiari (con pagamento di un'addizionale).

Come funziona il regime impatriati

Analizziamo più nel dettaglio il funzionamento del regime dei lavoratori impatriati, più generalmente conosciuto come *"rientro dei cervelli"*.

I trasferimenti di residenza effettuati a partire dal 2024 comportano l'applicazione del nuovo regime dei lavoratori impatriati (*art. 5 del D.lgs n. 209/2023*).

Il vecchio regime (*art. 16 del D.lgs. 147/015*) è applicabile per i trasferimenti fino al 2023 compreso, in quanto è stato abrogato dall'art. 5 del D.lgs n. 209/2023.

Esso assicurava una detassazione dal 70 al 90% del reddito, che, considerando l'applicazione di no-tax area ed eventuali detrazioni, spesso comportava il pagamento di nessuna imposta.

Da qui la riforma che ha modificato il regime riducendo sia la durata che le aliquote di detassazione.



Bonesi & Partners Stp Srl

Dott. Anna Maria Bonesi

Chi può usufruire del rientro dei cervelli?

Proviamo a rispondere alle domande: chi ha diritto al rientro dei cervelli e chi sono gli impatriati.

Essendo un rientro, è innanzitutto necessario che ci sia stata una **residenza estera**. Il primo requisito infatti prevede la non residenza in Italia nei 3 periodi di imposta precedenti al trasferimento, salvo nel caso in cui l'attività lavorativa sia proseguita in Italia con il medesimo datore di lavoro o per un datore del medesimo gruppo, il requisito di permanenza è elevato a 6 o 7 periodi di imposta a seconda che il lavoratore abbia lavorato in Italia già in precedenza per questo datore di lavoro.

Parliamo poi di requisiti. Il secondo requisito prevede che i lavoratori siano in possesso dei requisiti di **elevata qualificazione o specializzazione** indicata dal *D.lgs. n.108/2012* e dal *D.lgs. n. 206/2007*. Il titolo di laurea è spesso qualificante; è sempre necessario analizzare il caso concreto.

Viene richiesto infine un impegno per il lavoratore nel risiedere fiscalmente in Italia per almeno **quattro anni** e nella prestazione dell'attività lavorativa per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio italiano.

Chi è considerato fiscalmente residente in Italia?

Per la determinazione di questi tre anni si possono utilizzare:

- le previsioni tributarie nazionali (art. 2 del TUIR);
- la disciplina Convenzionale

È quindi possibile applicare il regime del rientro dei cervelli anche per chi si fosse dimenticato di iscriversi all'AIRE.

La nostra normativa tributaria prevede all'art. 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che a partire dal 2024 si considerano residenti chi per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni o 184 in anni bisestili) ha alternativamente:

- la **residenza** ai sensi del Codice civile
- il **domicilio** nel territorio dello stato: luogo in cui si sviluppano in via principali le relazioni personali e familiari della persona

Solo a partire dal 2024 è ammessa prova contraria nel caso in cui manchi l'iscrizione AIRE. La prova contraria è ammessa (anche pre-2024) nel caso in cui ci si trasferisca in un paradiso fiscale (es. Principato di Monaco, Emirati Arabi Uniti, ...).

Art. 43 cc:

Studio Ferrara: Via delle Camelie 14 | 44123 Malborghetto di Boara - Ferrara
Tel. e Fax +39 0532763145 | info@annamariabonesi.com
Bonesi & Partners STP S.R.L. ambonesi@bonesiandpartners.com
B&P USA Inc. amb@bpusa-inc.com | Sito Web www.annamariabonesi.com



Bonesi & Partners Stp Srl

Dott. Anna Maria Bonesi

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

La **Disciplina Convenzionale** contro le doppie imposizioni è stipulata tra paesi e quindi varia in base allo specifico Stato di riferimento.

È però realizzate seguendo un modello di convenzione che prevede dei criteri (alternativi e discendenti per ordine di priorità) al fine di dirimere i conflitti di residenza:

- abitazione permanente
- centro degli interessi vitali
- nazionalità
- comune accordo tra le autorità fiscali dei paesi

Come calcolare i 183 giorni? Come indicato nella circolare n. 17/E/2017 rientrano nel computo non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Non sono invece computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, o il distacco all'estero, essendo l'attività lavorativa prestata fuori dal territorio italiano.

Rientro dei cervelli 2026: cosa è cambiato

Sia il regime dei docenti e ricercatori che il regime dei lavoratori impatriati per il 2026 non hanno subito alcuna modifica rispetto alla precedente versione. Continueranno quindi ad applicarsi per chi rientra nel 2026 le disposizioni di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 209/2023 già in vigore dal 2024.

Solo per il regime dei neo-residenti è stato proposto e approvato un incremento dell'imposta sostitutiva da 200.000 euro a 300.000 euro.

In che misura viene tassato il reddito degli impatriati?

Chiariti i requisiti che permettono di applicare il regime agevolativo del rientro dei cervelli ora vediamo i benefici che permette di ottenere.

Il regime dei lavoratori impatriati prevede che i redditi da lavoro dipendente (e assimilati) e da lavoratore autonomo (derivanti dall'esercizio di arti e professioni) concorrono alla formazione del reddito limitatamente **al 50%** (o al 40% nel rispetto di alcune condizioni) nel limite massimo di 600.000 euro.

Studio Ferrara: Via delle Camelie 14 | 44123 Malborghetto di Boara - Ferrara

Tel. e Fax +39 0532763145 | info@annamariabonesi.com

Bonesi & Partners STP S.R.L. ambonesi@bonesiandpartners.com

B&P USA Inc. amb@bpusa-inc.com | Sito Web www.annamariabonesi.com



Bonesi & Partners Stp Srl

Dott. Anna Maria Bonesi

Questo comporta l'esclusione dalla tassazione della metà o del 60% del proprio reddito. Ipotizziamo un reddito di 100.000 euro. Non si pagheranno imposte su 50.000 euro o 60.000 euro. Sui restanti 40.000 euro si applicheranno gli scaglioni IRPEF.

Il beneficio è quindi più rilevante per chi ha redditi elevati.

Parlavo di una detassazione tra il 50 e il 60%. È possibile ottenere il massimo beneficio fiscale se:

- il lavoratore si trasferisce in Italia con un **figlio minore**
- nasce un figlio o si adotta un minore nel periodo di fruizione.

È necessario che il minore sia residente in Italia.

Come perdere la residenza fiscale italiana?

La residenza fiscale italiana si perde quando non si integrano i requisiti di cui all'art. 2 del TUIR: residenza secondo il Codice civile e domicilio all'estero per la maggior parte del periodo di imposta.

Da quando decorre la residenza fiscale? La decorrenza della residenza fiscale segue il concetto di "*anno di imposta*": se si integrano i requisiti di residenza si sarà considerati fiscalmente residenti anche nel caso in cui il trasferimento non sia precedente all'inizio di detto periodo di imposta.

Se sono residente in Italia sono tenuto alla dichiarazione dei redditi anche nel caso in cui viva all'estero. Questo perché si applica il principio della **tassazione globale** (Worldwide taxation).

Le convenzioni potrebbero comportare la tassazione in uno solo degli stati al verificarsi di determinate condizioni. Ogni caso è però da analizzare nel concreto.

Chi è residente all'estero non è quindi tenuto al pagamento delle tasse in Italia con eccezione dei redditi qui prodotti.

Il residente estero è infatti tassato solo sui redditi prodotti nel territorio italiano, e non più su tutti i suoi redditi mondiali.

Per esemplificare, il reddito di immobili locati in Italia sarà tassato in Italia, anche se il residente è estero.



Bonesi & Partners Stp Srl

Dott. Anna Maria Bonesi

Quanto dura l'agevolazione per gli impatriati, e come può essere prolungata?

L'agevolazione per i lavoratori impatriati è applicabile dal **periodo di imposta del trasferimento e per i successivi quattro**.

La nuova disposizione conferma la durata pari a cinque periodi di imposta, non prevedendo però la possibilità di rinnovo. Dopo cinque anni, si perderanno i benefici fiscali.

Non è più possibile prorogare il regime degli impatriati. Il regime sarà quindi applicabile per cinque anni.

Posso applicare il regime impatriati anche senza laurea?

Finalmente l'Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza. Come precedentemente abbiamo visto, la norma richiede come requisito l'ottenimento di un'elevata qualifica o specializzazione.

Se quindi era fuori dubbio che il possesso di una laurea triennale era sufficiente, molti contribuenti si sono chiesti: posso applicare il regime impatriati anche senza laurea?

Con due interpelli di recente pubblicazione (interpello n. 71/2025 e n. 74/2025) ha cambiato idea confermando l'applicazione per queste due fattispecie: un project manager rientrante senza laurea e uno specialista informatico, anch'esso senza titolo di studio terziario.

In particolare, ci dice che i requisiti a cui si deve far riferimento sono quelli contenuti **nell'art. 27-quater del TUI** (testo unico sull'immigrazione).

Riepilogo brevemente i casi (alternativi):

- titolo di studio universitario almeno triennale;
- esercizio di una professione regolamentata (es. infermiere);
- qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza, paragonabile al titolo universitario e pertinente alla professione o al settore di cui al contratto di lavoro di rientro;
- qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza negli ultimi 7, per dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie e dell'informazione

Finalmente una conferma anche per professionisti di livello che non hanno un titolo di laurea!



Bonesi & Partners Stp Srl

Dott. Anna Maria Bonesi

Cosa fare quando si rientra in Italia dall'estero?

Al rientro in Italia dall'estero è necessario predisporre il **dossier documentale**. Cosa è il dossier documentale?

Una cartellina che conterrà tutti i documenti che indicano il trasferimento della tua residenza all'estero.

L'Agenzia delle Entrate non ci comunicherà immediatamente se ci considera residenti fiscalmente o meno. Dovemmo aspettare che l'**attività di accertamento** sia eseguita, quindi dopo 5-6 anni potremmo ricevere una lettera che ci informa di non potere beneficiare delle agevolazioni di cui abbiamo già usufruito nel frattempo.

Dopo cinque anni, è estremamente difficile ricostruire analiticamente i propri movimenti.

È quindi necessario agire anticipatamente e prepararsi per tempo.

Si potranno così evitare accertamenti, sanzioni e il pagamento di interessi e in caso di verifica da parte degli ufficiali di Agenzia delle Entrate si sarà pronti a fornire i documenti richiesti e concludere velocemente la verifica.

Come richiedere il bonus impatriati?

Per richiedere il bonus impatriati è necessario produrre al datore di lavoro una **dichiarazione sostitutiva** che indica il rispetto dei requisiti e la richiesta di applicazione del beneficio fiscale.

Il beneficio verrà applicato dal mese successivo alla comunicazione.

Nel caso in cui si sia "*in ritardo*", non si perdono mensilità agevolate. Sarà necessario presentare la dichiarazione dei redditi dove si ricalcherà il reddito agevolabile e verrà rimborsato quanto versato in eccedenza.

I **lavoratori autonomi** invece non potendo beneficiare del sostituto d'imposta, alla presentazione della dichiarazione determineranno il reddito agevolato e verseranno le (minori) imposte.

In che misura viene tassato il reddito degli impatriati? Caso pratico

Studio Ferrara: Via delle Camelie 14 | 44123 Malborghetto di Boara - Ferrara

Tel. e Fax +39 0532763145 | info@annamariabonesi.com

Bonesi & Partners STP S.R.L. ambonesi@bonesiandpartners.com

B&P USA Inc. amb@bpusa-inc.com | Sito Web www.annamariabonesi.com



Bonesi & Partners Stp Srl

Dott. Anna Maria Bonesi

Il regime impatriati attribuisce un beneficio in capo al lavoratore dipendente o autonomo. Una vera e propria **defiscalizzazione del reddito**. Cosa si intende però con questo?

Il reddito in applicazione del beneficio per il rientro dei cervelli è ridotto nella misura del **50%, o del 60%** in ipotesi di figli minori, per un periodo di 5 anni (4 esercizi di imposta successivi a quello di trasferimento).

La non imponibilità risultante dal regime impatriati è applicabile, per i lavoratori dipendenti, alle sole imposte sui redditi.

I contributi INPS, a differenza di quanto accade invece per i lavoratori autonomi, dovranno essere infatti corrisposti in misura piena.

Risposte Agenzia delle Entrate in tema di utilizzo delle agevolazioni da soggetti esteri non cittadini italiani

La **risposta n. 70** è diretta a un cittadino estero che vuole trasferirsi in Italia dal 2025 e aprire una partita Iva per svolgere la professione di consulente aziendale. Fa presente che intende rimanere per almeno sei periodi d'imposta nel Belpaese dove presterà, per la maggior parte, la sua professione.

Precisa che precedentemente non è mai stato residente in Italia e che possiede i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione definiti dal Dlgs n. 108/2012 e dal Dlgs n. 206/2007 richiesti per usufruire del regime di favore.

L'interessato non è un cittadino italiano che rientra nel suo Paese. Anzi, non è mai stato residente in Italia ed è per questo che desidera avere conferma sulla possibilità di accedere alla tassazione ridotta prevista dal regime.

L'Agenzia delle entrate conferma e chiarisce che l'applicazione della nuova disciplina non è subordinata a una precedente residenza del beneficiario nel territorio. Di conseguenza, nel caso specifico, il richiedente, che intende stabilire la propria residenza nel 2025, se soddisfa tutte le condizioni previste, potrà usufruire della detassazione del 50% sul reddito prodotto in Italia.

Lo spunto della **risposta n. 71** è invece offerto da un cittadino italiano, residente all'estero, che ha intenzione di rientrare in Italia dal 2026. Il contribuente dichiara di aver maturato negli anni un'esperienza professionale nel settore *Project management* e precisa che, attualmente, svolge una mansione che rientra nel livello della classificazione delle professioni Istat Cp2011. Anche lui chiede conferma sulla possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali riservate ai lavoratori impatriati, nonostante non possieda un titolo di laurea.

Studio Ferrara: Via delle Camelie 14 | 44123 Malborghetto di Boara - Ferrara

Tel. e Fax +39 0532763145 | info@annamariabonesi.com

Bonesi & Partners STP S.R.L. ambonesi@bonesiandpartners.com

B&P USA Inc. amb@bpusa-inc.com | Sito Web www.annamariabonesi.com



Bonesi & Partners Stp Srl

Dott. Anna Maria Bonesi

Il contribuente ritiene di sì, perché reputa che i requisiti di qualificazione stabiliti dalla norma per accedere al regime possano essere soddisfatti sia attraverso un titolo di studio accademico che tramite un'adeguata qualifica professionale.

L'Agenzia precisa, innanzitutto, che possono beneficiare del nuovo regime "impatriati", in linea generale, sia i lavoratori italiani sia i lavoratori stranieri. Con riferimento al quesito da risolvere, poi, considerato che il richiedente dichiara di aver acquisito negli anni esperienza professionale nel settore *Project Management*, ritiene che il requisito previsto dal comma 1, lettera d) della norma agevolativa, relativo al possesso dei "requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206", possa risultare soddisfatto qualora il contribuente sia in possesso, alternativamente, di un titolo di istruzione superiore o di una qualifica professionale elencati all'interno dell'articolo 27-quater del Testo unico immigrazione richiamato dalla disposizione.

La **risposta n. 72** è diretta a un cittadino italiano iscritto dall'ottobre 2018 all'Aire e all'estero per lavoro da novembre dello stesso anno. Svolge la propria attività professionale all'estero per una società dello stesso gruppo di quella per cui lavorava in Italia dal 2008. Il contribuente vorrebbe tornare in Italia da gennaio 2025.

Il chiarimento riguarda la verifica del periodo minimo di residenza fiscale all'estero, con particolare riguardo al requisito previsto dal comma 1, lettera b), della disposizione agevolativa, secondo cui il taglio del 50% del reddito degli "impatriati" può essere applicato, nel rispetto delle condizioni richieste, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore si trasferisca in Italia per prestare l'attività alle dipendenze dello stesso datore di lavoro (residente o non residente in Italia), presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

In particolare, per il cittadino che al rientro nello Stato intraprende un'attività professionale e rende le proprie prestazioni anche nei confronti del suo precedente datore di lavoro estero o nello stesso gruppo di appartenenza, il periodo minimo di permanenza all'estero richiesto per accedere al regime agevolativo è di sei periodi d'imposta, che diventano sette qualora il contribuente sia stato impiegato in Italia, prima del trasferimento all'estero, per lo stesso datore di lavoro o gruppo.

La norma non lascia dubbi sui tempi necessari di residenza estera per accedere al regime; pertanto, il contribuente che ha posto l'interpello, se ha spostato la propria residenza in Italia a gennaio 2025 per esercitare un'attività presso una società dello stesso gruppo per cui lavorava anche prima all'estero, non potrà usufruire dell'agevolazione perché non soddisfa il requisito della permanenza all'estero per sette anni.

Il cittadino estero, che trasferisce la residenza in Italia nel 2025, può usufruire del nuovo regime "impatriati" anche se precedentemente non è mai stato residente nel nostro Paese. È soltanto il primo dei quattro chiarimenti forniti oggi, 12 marzo 2025, dall'Agenzia delle entrate, con le risposte 70/E,

Studio Ferrara: Via delle Camelie 14 | 44123 Malborghetto di Boara - Ferrara

Tel. e Fax +39 0532763145 | info@annamariabonesi.com

Bonesi & Partners STP S.R.L. ambonesi@bonesiandpartners.com

B&P USA Inc. amb@bpusa-inc.com | Sito Web www.annamariabonesi.com



Bonesi & Partners Stp Srl

Dott. Anna Maria Bonesi

71/E, 72/E e 74/E, a proposito di casi specifici relativi all'applicazione del nuovo regime "impatriati". I presupposti sono diversi, ma in tutti i casi proposti gli interessati chiedono se possono beneficiare del nuovo regime disciplinato dall'articolo 5 del Digs n. 209/2023. La norma agevolativa prevede che i redditi di lavoro dipendente e assimilati, e di lavoro autonomo, prodotti in Italia da contribuenti che trasferiscono, o hanno trasferito dal 2024, la residenza fiscale nel nostro Stato concorrano soltanto per il 50% del loro ammontare alla formazione dell'imponibile Irpef fino a un massimo di 600mila euro annui.

Le condizioni, in breve, sono:

- l'impegno a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni
- non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il trasferimento. Quest'ultimo requisito è rimodulato, in vari modi, nel caso in cui il lavoratore presti l'attività in Italia in favore dello stesso datore di lavoro presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo
- essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Conclusioni

Nonostante la riduzione dell'aliquota di non imponibilità, dal 70% (o 90% in specifici casi) fino al 2023, all'attuale 50% (o 60% in specifici casi), il regime dei lavoratori impatriati resta certamente di **forte interesse**, in particolare per quei lavoratori che hanno redditi da lavoro di un certo ammontare.

Considerando l'entità del beneficio, consigliamo sempre di farsi assistere da professionisti specializzati in questa materia.

La professionista Dott.ssa Anna Maria Bonesi si rende disponibile ad assisterti: contattaci tramite il form che trovi nel sito www.annamariabonesi.com

Firmato,
Dott.ssa Anna Maria Bonesi